Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 143

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 5 giugno 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1972.

Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina farmaceutica della ditta Brichetti-Sandalo, sita in Arese.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 4147 in data 6 febbraio 1967 la ditta Brichetti-Sandalo fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Arese (Milano), via Matteotti, 21, specialità medicinali chimiche purchè registrate;

Visto il verbale dell'ispezione effettuata in data 3 dicembre 1971, dal quale risulta che le attrezzature della officina sopra citata sono state definitivamente smantellate ed i locali adibiti ad altri usi;

Considerato che, pertanto, non sussistono i requisiti che giustificarono, a suo tempo, l'emissione della autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta Brichetti-Sandalo l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina farmaceutica sita in Arese (Milano), via Matteotti n. 21, concessa con decreto ministeriale n. 4147 del 6 febbraio 1967.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 12 febbraio 1972

Il Ministro: MARIOTTI

(7656)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1972.

Classificazione tra le provinciali di sette strade in provincia di Pistoia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 15 marzo 1971, n. 19, con il quale l'amministrazione provinciale di Pistoia ha chiesto la classificazione tra le provinciali delle seguenti strade comunali:

1) « Femminamorta-Calamecca » che ha inizio dalla strada provinciale « Mammianese » e termine sulla strada provinciale « Val di Forfora », della estesa di chilometri 6+000;

2) « Nievole-Casore del Monte-Femminamorta » che ha inizio dalla strada provinciale « della Nievole », in località Ponte a Nievole e termine sulla strada provinciale « Pistoia-Femminamorta », dell'estesa di chilometri 10+600;

3) « Le Case-Vergine dei Pini » che ha inizio dalla strada provinciale « Porrione del Terzo » in località Le Case e termine sulla strada n. 436 « Francesca », della estesa di km. 1+000;

4) « Pozzarello-innesto strada provinciale Cantagrillo-Biccimurri » che ha inizio dalla strada provinciale « Cantagrillo-Vergine dei Pini » in località Pozzarello e termine sulla strada provinciale « Cantagrillo-Biccimurri », dell'estesa di km. 3+700;

5) « San Rocco di Larciano-innesto strada statale n. 436 " Francesca " », che ha inizio dalla strada provinciale « San Baronto-Castelmartini » nella frazione San Rocco del comune di Larciano e termine sulla strada statale n. 436 « Francesca » in località Baccane, dell'estesa di km. 3+000;

6) « Ponte a Batone-Casabianca » che ha inizio dalla strada provinciale « Traversa Valdinievole » in località ponte a Batone e termine sulla strada provinciale « Buccianese » in località Casabianca, estesa km. 2+000;

7) « Quaranta-Casalguidi » che ha inizio sulla strada provinciale « Quaranta-ponte alla Trave » in località Macelli alla periferia di Quaranta e termine sulla strada provinciale « del Montalbano » in località Casalguidi, dell'estesa di km. 5+600;

Visto il voto n. 2010/71 del 18 gennaio 1972, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso, al riguardo, parere favorevole;

Ritenuto che le suddette strade possono, pertanto, essere classificate provinciali a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, le strade comunali di cui alle premesse, con uno sviluppo complessivo di km. 31+900 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario), sono classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(7346)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1972.

Classificazione tra le comunali di una strada in comune di Argenta e Alfonsine.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la deliberazione n. 59 del 6 giugno 1967 del comune di Argenta e la deliberazione n. 55 dell'8 giugno 1967 del comune di Alfonsine con la quale i suddetti comuni hanno ritenuto di classificare comunali i tratti della strada consortile « Madonna dei Boschi » ricadenti nel loro territorio;

Visto il voto n. 1215 del 12 ottobre 1971 con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici si è espresso favorevolmente al riguardo;

Ritenuto, pertanto, che la suddetta strada può essere classificata comunale ai sensi dell'art. 10 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126 la strada consortile « Madonna dei Boschi » clas sificata comunale entrando a far parte del novero delle strade del comune di Argenta e Alfonsine per i tratti di rispettiva competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(7271)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1972.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Piacenza.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione n. 577/13 del 21 maggio 1970, con la quale l'amministrazione provinciale di Piacenza ha proposto la classificazione tra le provinciali della strada comunale denominata « Moncasacco » compresa tra il bivio Rossarola e il bivio Baccà;

Visto il voto n. 1717 del 14 dicembre 1971, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici si è espresso favorevolmente al riguardo;

Ritenuto, pertanto, che la suddetta strada può essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada comunale denominata « Moncasacco », della estesa di km. 2+100 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario), è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(7344)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1972.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di minerali ferrosi in provincia di Bergamo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA. IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di minerali ferrosi in provincia di Bergamo si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di minerali ferrosi in provincia di Bergamo.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 5 dicembre 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(7858)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1972.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per una strada in provincia di Asti.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'amministrazione provinciale di Asti in data 18 gennaio 1972 tendente ad ottenere la

qualifica di « strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale n. 58 « Asti-Alba », dalla strada statale n. 10 « Asti-Torino » alla strada statale n. 231 « Santa Vittoria »;

Vista la delibera del consiglio provinciale di Asti numero 183 del 13 dicembre 1972;

Vista la relazione dell'ufficio del genio civile di Asti in data 9 febbraio 1972;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale di Asti;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata « strada con diritto di precedenza » la strada provinciale n. 58 « Asti-Alba », con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo:

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Asti fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « dare precedenza » e in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « stop »). Detti segnali devono essere preceduti, a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « dare precedenza », integrato da un pannello rettangolare superiore con lettere e cifre nere su fondo bianco, contenente l'indicazione delle distanze in metri che separano il presegnale dal segnale e la parola « stop » ove il segnale alla intersezione sia un « arresto all'incrocio » (vedi circolare I.G.C.T. n. 7000 dell'11 luglio 1968);

b) sulla strada a precedenza (dopo la istallazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « strada con diritto di precedenza » e « fine del diritto di precedenza » giusto quanto dispone l'art. 90 del Regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420 integrati dal pannello di identificazione strada di cui alla fig. 102-*C* del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo la strada a precedenza, comprendente striscia discontinua di mezzeria nei tratti normali, striscia affiancata continua e discontinua in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (vedi circolare I.G.C.T. n. 13460 dell'11 settembre 1964);

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(7347)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1972.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per una strada in provincia di Grosseto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma 5°, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'amministrazione provinciale di Grosseto in data 30 novembre 1971 tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale n. 39 « Giannella » della lunghezza di km. 9+500 (inizio della strada statale n. 1 « Aurelia » in località Saline, termine alla strada statale n. 440, « di Porto Santo Stefano » in località Santa Libera);

Vista la relazione dell'ufficio del genio civile di Grosseto in data 30 gennaio 1972;

Visto il parere del provveditorato alle opere pubbliche per la Toscana in data 24 gennaio 1972, n. 989;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'ispettorato generale circolazione e traffico, con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale di Grosseto;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata « strada con diritto di precedenza » la strada provinciale n. 39 « Giannella » della lunghezza di km. 9+500 (inizio dalla strada statale n. 1 « Aurelia » in località Saline, termine alla strada statale n. 440 « di Porto S. Stefano » in località Santa Libera), con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo;

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Grosseto fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « dare precedenza » in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « stop »). Detti segnali debbono essere preceduti a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « dare precedenza », integrato da un pannello rettangolare superiore con lettere e cifre nere su fondo bianco, contenente l'indicazione delle distanze in metri che separano il presegnale dal segnale e la parola « stop » ove il segnale istallato alla intersezione sia un « arresto all'incrocio » (vedi circolare IGCT numero 7000 dell'11 luglio 1968);

b) sulla strada a precedenza (dopo la installazione dei segnali di cui alla lett. *a*) i segnali « strada con diritto di precedenza » e « fine del diritto di precedenza », giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal pannello di identificazione strada di cui alla fig. 102-*C* del regolamento stesso.

c) segnaletica orizzontale lungo tutta la strada a precedenza, comprendente striscia discontinua di mezzeria nei tratti normali, striscia affiancata, continua e

discontinua in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (vedi circolare IGCT n. 13460 dell'11 settembre 1964).

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza, e fuori dei centri abitati deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(7348)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nell'« VIII SAIE - Salone internazionale dell'industrializzazione edilizia », in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nell'« VIII SAIE - Salone internazionale dell'industrializzazione edilizia », che avrà luogo a Bologna dal 7 al 15 ottobre 1972 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 13 maggio 1972

p. *Il Ministro*: BIAGIONI

(7359)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « V SUDPEL - Salone italiano della pelletteria e del guanto », in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « V SUDPEL - Salone italiano della pelletteria e del guanto » che avrà luogo a Napoli dal 16 al 19 settembre 1972 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 13 maggio 1972

p. *Il Ministro*: BIAGIONI

(7360)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XV Mostra internazionale del tessile - macchine apparecchiature e accessori », in Busto Arsizio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XV Mostra internazionale del tessile - macchine apparecchiature e accessori », che avrà luogo a Busto Arsizio (Varese) dal 1° al 10 ottobre 1972 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 13 maggio 1972

p. *Il Ministro*: BIAGIONI

(7361)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « VIII Biennale italiana della macchina utensile BI-MU », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « VIII Biennale italiana della macchina utensile BI-MU », che avrà luogo a Milano dall'8 al 15 ottobre 1972 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 13 maggio 1972

p. *Il Ministro*: BIAGIONI

(7364)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1972.

Designazione dei centri di ammasso dei tabacchi in colli del raccolto *1970 sottoposti alle operazioni di prima trasformazione* e di condizionamento nelle provincie di Lecce, Brindisi, Bari, Foggia, Taranto, Cosenza, Potenza, Matera.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1971, n. 3, concernente l'attuazione del Regolamento (CEE) n. 727/70 del 21 aprile 1970 sulla politica agricola comune per il tabacco greggio e l'integrazione delle disposizioni di cui alla legge 13 maggio 1966, n. 303;

Visto il Regolamento (CEE) n. 1467/70 del Consiglio del 20 luglio 1970 che fissa talune norme generali per l'intervento nel settore del tabacco greggio, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee L 164 del 27 luglio 1970;

Visto il Regolamento (CEE) n. 2729/71 del Consiglio del 20 dicembre 1971 che proroga il Regolamento (CEE) n. 1468/70 che fissa disposizioni transitorie per la designazione dei centri di intervento nel settore del tabacco greggio, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee L 282 del 23 dicembre 1971;

Viste le proposte formulate dal comitato tecnico dell'A.I.M.A. per il tabacco nell'adunanza del 28 marzo 1972;

Considerata la necessità di provvedere alla designazione dei centri di ammasso dei tabacchi in colli del raccolto 1970 delle varietà Xanty Yakà, Perustitza ed Erzegovina sottoposti alle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento nelle provincie di Lecce, Brindisi, Bari, Foggia, Taranto, Cosenza, Potenza, Matera;

Decreta:

Le offerte all'intervento dei tabacchi in colli del raccolto 1970 delle varietà Xanty Yakà, Perustitza ed Erzegovina sottoposti alle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento nelle provincie di Lecce, Brindisi, Bari, Foggia, Taranto, Cosenza, Potenza e Matera vanno presentate alla sezione specializzata per il tabacco dell'A.I.M.A. per uno dei centri di ammasso appresso indicati:

1) Nociglia (Lecce), via Maremonti, della ditta Capelluti Maria;

2) Salve (Lecce), via Parroci Cardone, della ditta Serafini Gesuino;

3) Carovigno (Brindisi), corso Umberto I n. 203, della « Società G. Russo e C. Collettiva tabacchi »;

4) Torre S. Susanna (Brindisi), contrada Pappamosche del consorzio agrario interprovinciale di Bari e Brindisi;

5) Castellaneta (Taranto), via Sergella del consorzio agrario interprovinciale di Bari e Brindisi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1972

p. *Il Ministro*: JOZZELLI

(7351)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XII Salone del mobile italiano », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XII Salone del mobile italiano », che avrà luogo a Milano dal 23 al 30 settembre 1972 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 13 maggio 1972

p. *Il Ministro*: BIAGIONI

(7357)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « IV Mostra delle attrezzature per odontotecnica - Expo Tecno Dental » e nella « II Mostra nazionale delle attrezzature per odontoiatria - Expo Medi Dental », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « IV Mostra delle attrezzature per odontotecnica - Expo Tecno Dental » e nella « II Mostra nazionale delle attrezzature per odontoiatria Expo Medi Dental », che avranno luogo a Milano dal 4 all'8 novembre 1972 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 13 maggio 1972

p. *Il Ministro*: BIAGIONI

(7368)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1972.

Designazione dei centri di ammasso dei tabacchi in colli del raccolto 1970 sottoposti alle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento nelle provincie della Campania, della Basilicata e della Calabria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1971, n. 3, concernente l'attuazione del Regolamento (CEE) n. 727/70 del 21 aprile 1970 sulla politica agricola comune per il tabacco greggio e l'integrazione delle disposizioni di cui alla legge 13 maggio 1966, n. 303;

Visto il Regolamento (CEE) n. 1467/70 del Consiglio del 20 luglio 1970 che fissa talune norme generali per l'intervento nel settore del tabacco greggio, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee L 164 del 27 luglio 1970;

Visto il Regolamento (CEE) n. 2729/71 del Consiglio del 20 dicembre 1971 che proroga il Regolamento (CEE) n. 1468/70 che fissa disposizioni transitorie per la designazione dei centri di intervento nel settore del tabacco greggio, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee L 282 del 23 dicembre 1971;

Viste le proposte formulate dal comitato tecnico dell'A.I.M.A. per il tabacco nell'adunanza del 28 aprile 1972;

Considerata la necessità di provvedere alla designazione dei centri di ammasso dei tabacchi in colli del raccolto 1970 sottoposti alle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento nelle provincie della Campania, della Basilicata e della Calabria;

Decreta:

Le offerte all'intervento dei tabacchi in colli del raccolto 1970 sottoposti alle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento nelle provincie della Campania, della Basilicata e della Calabria vanno presentate alla sezione specializzata per il tabacco dell'A.I.M.A. per uno dei centri di ammasso appresso indicati:

1) Pontecagnano (Salerno), via Lucania 1, della Federazione italiana dei consorzi agrari;

2) Salerno, contrada Lamia, del consorzio agrario di Salerno;

3) S. Felice a Cancello (Caserta), della Federazione italiana dei consorzi agrari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1972

p. *Il Ministro*: JOZZELLI

(7352)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1972

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Salone internazionale delle materie plastiche PLAST 72 », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Salone internazionale delle materie plastiche - PLAST 72 », che avrà luogo a Milano dall'8 al 15 ottobre 1972 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 13 maggio 1972

p. *Il Ministro*: BIAGIONI

(7363)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XXII Salone internazionale della tecnica » e nel « IX Salone internazionale della montagna », in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XXII Salone internazionale della tecnica » e nel « IX Salone internazionale della montagna », che avranno luogo a Torino dal 23 settembre al 2 ottobre 1972 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 13 maggio 1972

p. *Il Ministro*: BIAGIONI

(7358)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1972.

Designazione dei centri di ammasso dei tabacchi in colli del raccolto 1970 sottoposti alle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento nelle provincie delle Marche, degli Abruzzi e dell'Emilia-Romagna.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1971, n. 3, concernente l'attuazione del Regolamento (CEE) n. 727/70 del 21 aprile 1970 sulla politica agricola comune per il tabacco greggio e l'integrazione delle disposizioni di cui alla legge 13 maggio 1966, n. 303;

Visto il Regolamento (CEE) n. 1467/70 del Consiglio del 20 luglio 1970 che fissa talune norme generali per l'intervento nel settore del tabacco greggio, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee L 164 del 27 luglio 1970;

Visto il Regolamento (CEE) n. 2729/71 del Consiglio del 20 dicembre 1971 che proroga il Regolamento (CEE) n. 1468/70 che fissa disposizioni transitorie per la designazione dei centri di intervento nel settore del tabacco greggio, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee L 282 del 23 dicembre 1971;

Viste le proposte formulate dal comitato tecnico dell'A.I.M.A. per il tabacco nell'adunanza del 28 aprile 1972;

Considerata la necessità di provvedere alla designazione dei centri di ammasso dei tabacchi in colli del raccolto 1970 sottoposti alle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento nelle provincie delle Marche, degli Abruzzi e dell'Emilia-Romagna;

Decreta:

Le offerte all'intervento dei tabacchi in colli del raccolto 1970 sottoposti alle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento nelle provincie delle Marche, degli Abruzzi e dell'Emilia-Romagna vanno presentate alla sezione specializzata per il tabacco dell'A.I.M.A. per uno dei centri di ammasso appresso indicati:

1) Jesi, contrada Roncaglia (Ancona), del consorzio agrario di Ancona;

2) Pescina, frazione Venere (L'Aquila), della Federazione italiana dei consorzi agrari;

3) S. Pietro di Morubio, contrada Bonavicina (Verona), della ditta Mercati Gianfranco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1972

p. *Il Ministro*: JOZZELLI

(7353)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « VII Esposizione internazionale delle attrezzature per il commercio e il turismo - Expo CT '72 », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « VII Esposizione internazionale delle attrezzature per il commercio e il turismo Expo CT '72 », che avrà luogo a Milano dal 15 al 22 ottobre 1972 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 13 maggio 1972

p. *Il Ministro*: BIAGIONI

(7367)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1972.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore confezioni in serie in provincia di Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore confezioni in serie in provincia di Torino, si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi:

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore confezioni in serie in provincia di Torino.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 3 gennaio 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(7857)

DECRETO PREFETTIZIO 27 aprile 1972.

Costituzione del consiglio provinciale di sanità di Pescara.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Visto il proprio precedente decreto n. 2320/Div.T in data 14 dicembre 1968, con cui venne costituito il consiglio provinciale di sanità per il triennio 1969-1971;

Considerato che necessita provvedere alla rinnovazione del detto consesso per il triennio 1972-1974;

Viste le designazioni degli enti e organizzazioni interessate;

Sentito il medico provinciale per quanto riguarda le nomine dei componenti non di diritto;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Per il triennio 1° maggio 1972-30 aprile 1975 il consiglio provinciale di sanità è composto come segue:

Presidente:

il prefetto.

Componenti:

il medico provinciale;

il veterinario provinciale;

il presidente del tribunale civile e penale di Pescara;

l'ingegnere capo del genio civile;

il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

il capo dell'ispettorato del lavoro;

l'ufficiale sanitario del comune di Pescara;

il direttore della sezione medico-micrografica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

il direttore della sezione chimica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

Grossi dott. Mario, medico condotto di Pescara;

Mancini on. Antonio, presidente dell'ospedale civile di Pescara;

Stuppia prof. Vincenzo, direttore sanitario dello ospedale civile di Pescara;

Consoli prof. Giuseppe, primario medico dell'ospedale civile di Pescara;

Pomidori prof. Augusto, primario chirurgo dello ospedale civile di Popoli;

Tomassini dott. Ivo, medico esperto in pediatria;

Familiari prof. Roberto, primario chirurgo dello ospedale civile di Penne;

Toppetti dott. Domenico, medico chirurgo;

Luise avv. Umberto, esperto nelle materie amministrative;

Iannucci ing. Vincenzo, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed in edilizia ospedaliera;

Martinez ing. Bonifacio, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed in edilizia ospedaliera;

Gandolfi prof. Carlo, rappresentante dell'ordine provinciale dei medici;

Pezzi dott. Giulio, rappresentante dell'ordine provinciale dei veterinari;

Pompei dott. Livio, rappresentante dell'ordine provinciale dei farmacisti;

Ferrari Lina, rappresentante del collegio provinciale delle ostetriche;

Murgo Giuseppina, rappresentante del collegio provinciale delle infermiere professionali, delle assistenti sanitarie, visitatrici e delle vigilatrici d'infanzia;

Plessi prof. Gianfranco, rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Bilotta dott. Federico, rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Tarone dott. Sebastiano, rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Disimpegnerà le funzioni di segretario il dott. Giulio Levante, funzionario amministrativo della carriera direttiva del Ministero della sanità.

Pescara, addì 27 aprile 1972

Il prefetto: FEDELE DI CATRANO

(7664)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Bresso

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione, è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Cinisello Balsamo della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Bresso con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine prescritto di giorni centoventi (120) da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale n. 61 del 30 dicembre 1969 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 31 in data 5 febbraio 1970.

(7715)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di venticinque società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 9 maggio 1972 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) agricola « Grappolo d'oro caldarese », con sede in Villa Caldari di Ortona (Chieti), costituita per rogito Luciano in data 11 maggio 1960, rep. 13589;

2) edilizia « Dipendenti UPAI di Pescara », con sede in Pescara, costituita per rogito De Cesaris in data 20 febbraio 1951, rep. 15711;

3) edilizia « Leonardo da Vinci » già D'Annunzio, con sede in Pescara, costituita per rogito Severini in data 8 dicembre 1955, rep. 39169;

4) edilizia « Orsa Maggiore », con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Naschi in data 11 ottobre 1965, repertorio 12750;

5) agricola « Combattenti Musacchio », con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Caruso in data 4 aprile 1958, rep. 6271;

6) edilizia « S. Francesco », con sede in Isola Capo Rizzuto (Catanzaro), costituita per rogito Donati in data 9 marzo 1964, rep. 26;

7) di consumo « La Sabauda », con sede in Torino, costituita per rogito Morano in data 2 settembre 1962, rep. 176994;

8) edilizia « Case per dipendenti SAFE », con sede in Grugliasco (Torino), costituita per rogito Picco in data 27 novembre 1963, rep. 21791;

9) edilizia « C.E.D.A.S. », con sede in Alessandria, costituita per rogito Brezzi in data 4 febbraio 1954, rep. 10668;

10) edilizia « Fagus », con sede in Biella (Vercelli), costituita per rogito Jemma in data 27 dicembre 1963, rep. 20538;

11) di produzione e lavoro « Navalmeccanica pugliese », con sede in Taranto, costituita per rogito Bonfrate in data 19 novembre 1966, rep. 146675;

12) edilizia « Maria Gabriella », con sede in Taranto, costituita per rogito Accolla in data 25 febbraio 1963, rep. 93455;

13) edilizia « Ionia », con sede in Taranto, costituita per rogito Grassi in data 21 maggio 1962, rep. 19897;

14) edilizia « Orsa Maggiore », con sede in Taranto, costituita per rogito Vitale in data 27 febbraio 1963, rep. 64309;

15) « Pescatori oriente Leporano-Pulsano », con sede in Leporano (Taranto), costituita per rogito Lentini in data 4 febbraio 1954, rep. 32970;

16) edilizia « Libertas (C.E.L.) », con sede in Palagianello (Taranto), costituita per rogito D'Errico in data 17 luglio 1964, rep. 38733;

17) edilizia « Ape », con sede in Grosseto, costituita per rogito Marzocchi in data 1° dicembre 1960, rep. 25105;

18) edilizia « C.I.T.E.L. Cooperativa impiegati tecnici erariali Lucca », con sede in Lucca, costituita per rogito Velani in data 22 settembre 1954, rep. 7673;

19) edilizia « Lucchese il Sole », con sede in Lucca, costituita per rogito Bertoni in data 8 marzo 1966, rep. 83193;

20) edilizia « Clitunno », con sede in Foligno (Perugia), costituita per rogito Petrucci in data 22 maggio 1962, rep. 15658;

21) edilizia « La Serenissima », con sede in Spoleto (Perugia), costituita per rogito Vinci in data 25 ottobre 1965, rep. 52957;

22) edilizia « Fra i dipendenti da enti militari dislocati in Verona », con sede in Verona, costituita per rogito Cicogna in data 22 maggio 1950, rep. 25263;

23) edilizia « Mirella fra impiegati », con sede in Verona, costituita per rogito Carbognin in data 14 marzo 1963, rep. 57163;

24) edilizia « Primavera », con sede in Verona, costituita per rogito Giordano in data 21 aprile 1955, rep. 1215;

25) ortofrutticola « Cameroni », con sede in Raldon di San Giovanni Lupatoto (Verona), costituita per rogito Bernardelli in data 26 febbraio 1966, rep. 29458.

(7594)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Terento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1972, il comune di Terento (Bolzano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.326.160, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7808)

Autorizzazione al comune di Cavizzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1972, il comune di Cavizzana (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 599.800, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7810)

Autorizzazione al comune di S. Benedetto dei Marsi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971.

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1972, il comune di S. Benedetto dei Marsi (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 14.480.648, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7811)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1972, il comune di S. Margherita Belice (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 134.167.096, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 2186 della *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 14 aprile 1971.

(7809)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Fontanelle

Con decreto 28 gennaio 1972, n. 468, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex argine sinistro del fiume Bormiola in comune di Fontanelle (Treviso), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio V, mappale 300, della superficie di mq. 1032, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 24 luglio 1970, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Treviso; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(7679)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione «101-BO»

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione «101-BO», a suo tempo assegnato alla ditta Borghi Romano, con sede in Reno (Bologna), via Tunisi n. 10.

(7546)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione «51-VR»

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione «51-VR», a suo tempo assegnato alla ditta Favari Augusto & Belfiore Laura, con sede in Verona, via S. Zeno in Marte n. 5.

(7547)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione «535-MI»

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati dodici punzoni recanti il marchio di identificazione «535-MI», a suo tempo assegnato alla ditta Nannini Enrico, con sede in Milano, piazza Liberty n. 8.

(7548)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione «1675-AL»

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di indentificazione «1675-AL», a suo tempo assegnato alla ditta Agostini Tonino, con sede in Giarole (Alessandria), via Villabella n. 1.

(7540)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione «1695-AL»

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione «1695-AL», a suo tempo assegnato alla ditta Peroni & C., con sede in Valenza (Alessandria), via S. Salvatore n. 25.

(7541)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione «387-AL»

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione «387-AL», a suo tempo assegnato alla ditta Ricci Ferdinando, con sede in Alessandria, via Aspromonte n. 15.

(7536)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione «397-AL»

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i sei punzoni recanti il marchio di identificazione «397-AL», a suo tempo assegnato alla ditta Vecchio Paolo, con sede in Valenza (Alessandria), via Sassi n. 1.

(7537)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione «69-GE»

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione «69-GE», a suo tempo assegnato alla ditta Canepari Giulio, con sede in Rapallo (Genova), via Regina Elena n. 12.

(7538)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione «1665-AL»

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione «1665-AL», a suo tempo assegnato alla ditta Quartaroli & Ansaldi, con sede in Valenza (Alessandria), via De Amicis n. 17.

(7539)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione «381-AL».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati cinque punzoni recanti il marchio d'identificazione «381-AL», a suo tempo assegnato alla ditta Gobbi Massimo, con sede in Valenza (Alessandria), via Lega Lombarda n. 6.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio metrico provinciale di Alessandria.

(7504)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione «56-GE».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati quattro punzoni recanti il marchio d'identificazione «56-GE», a suo tempo assegnato alla ditta Merlo Sebastiano, con sede in Campo Ligure (Genova), via Trento n. 32.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri diciannove analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Genova.

(7505)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 166-AL ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio d'identificazione « 166-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Morosetti Fernando, con sede in Valenza (Alessandria), via Genova n. 13.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri sette analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Alessandria.

(7506)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 458-MI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati dieci punzoni recanti il marchio d'identificazione « 458-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Pederzani Gino, con sede in Milano, corso Matteotti n. 9.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri due analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Milano.

(7507)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 531-MI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati sette punzoni recanti il marchio d'identificazione « 531-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Orsini Umberto, con sede in Milano, via Cantù n. 2.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri tre analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Milano.

(7508)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 321-VI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato un punzone recante il marchio d'identificazione « 321-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Facco Adriano, con sede in Camisano Vicentino (Vicenza), via Risorgimento.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri sette analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Vicenza.

(7509)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 123-GE »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 123-GE », a suo tempo assegnato alla ditta Lapira Giuseppe, con sede in Chiavari (Genova), via Cittadella n. 16.

(7534)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1091-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 1091-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Piacentini G. & Massaro P., con sede in Valenza (Alessandria), via 12 Settembre n. 1.

(7535)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 98-TO ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati quattro punzoni recanti il marchio d'identificazione « 98-TO », a suo tempo assegnato alla ditta Burdese Francesco, con sede in Torino, via Ventimiglia n. 41.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio metrico provinciale di Torino.

(7510)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 344-MI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato un punzone recante il marchio d'identificazione « 344-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Mantegazza Romolo di Enzo, con sede in Milano, via Asolo n. 4.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri cinque analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Milano.

(7511)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 891-AL ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio d'identificazione « 891-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Robazza Giuseppe, con sede in Valenza (Alessandria), via S. Salvatore n. 9.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio metrico provinciale di Alessandria.

(7512)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 1559-AL ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio d'identificazione « 1559-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Style Gold di Benzi & C., con sede in Valenza (Alessandria), via Repubblica n. 4-D.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri quattro analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Alessandria.

(7513)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Concorso, per esami, a otto posti di consigliere in prova

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, approvato con regio decreto 25 luglio 1910, n. 575 e modificato con regio decreto 13 maggio 1915, n 802;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'A.N.A.S.,

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e 1079, sul riordinamento delle carriere e del trattamento economico degli impiegati civili dello Stato;

Considerato che nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera direttiva amministrativa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) — detratti i posti da riservare ai sensi degli articoli 16 e 150 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 — sono attualmente disponibili sette posti ed uno si renderà vacante entro l'anno 1972;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, ad otto posti di consigliere in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche o politico-sociali.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo possibilmente dattiloscritte e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire direttamente alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, via Monzambano n. 10 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità, nel seguente ordine:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio posseduto, l'università che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio attuale, nonchè i precedenti nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno;

i) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni;

m) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

I candidati dovranno inoltre esplicitamente dichiarare che in caso di nomina accetteranno senza riserva alcuna di raggiungere qualsiasi residenza loro assegnata essendo a conoscenza che, in caso contrario, verranno per legge, dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Coloro che hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età dovranno inoltre dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli indicati a tal fine nel successivo art. 4.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, ovvero dal funzionario competente a ricevere le documentazioni relative al presente concorso.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 4.

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande;

1) essere cittadino italiano;

2) aver tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in nessuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere in possesso di uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2;

5) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

6) aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo civile o militare nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di 32 anni è elevato a 55 anni ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 per: gli invalidi di guerra militari e civili, gli invalidi per servizio, gli invalidi civili e del lavoro, i ciechi, i sordomuti, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro, i profughi.

Il suddetto limite di età di anni 32 è inoltre aumentato purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Sono fatte salve le eventuali altre elevazioni del limite di età anzidetto spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 3 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione, comunque, si riserva di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 6.

Non potranno partecipare al concorso oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 7.

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato dal Ministro.

Art. 8.

Gli esami consteranno di due prove scritte e di un colloquio sulle materie appresso elencate.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 21 e 22 luglio 1972 con inizio alle ore 8 in Roma presso il palazzo degli esami sito in via Girolamo Induno n. 4.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal predetto concorso, sono tenuti a presentarsi — senza alcun avviso — all'indirizzo suddetto, nei giorni e nella ora specificati, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi al colloquio — che si svolgerà presso la sede della Direzione generale dell'A.N.A.S. — sarà comunicata la relativa ammissione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai medesimi non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto in esso la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco verrà affisso nello stesso giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 9.

La commissione esaminatrice sarà composta da un presidente scelto fra i magistrati amministrativi ed ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari *delle materie su cui vertono le prove d'esame e due impiegati* della carriera direttiva in servizio nell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'A.N.A.S.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

Le nomine dei posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 11.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini i concorrenti che abbiano superato il colloquio e che appartengano alle categorie degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra o assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e degli invalidi civili e del lavoro dovranno far pervenire alla Direzione generale della A.N.A.S., entro venti giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco affisso a norma del precedente art. 8 al termine di ciascuna seduta dedicata al colloquio, le certificazioni previste dalle vigenti disposizioni atte a documentare l'appartenenza alle categorie suindicate.

Art. 12.

La graduatoria di merito, formulata dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dello accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati dalla Direzione generale dell'A.N.A.S. a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica notarile, su carta da bollo dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

4) certificato su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta bollata attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e dovrà contenere l'esplicita dichiarazione che sono stati effettuati gli accertamenti sierologici di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra militari e civili, per gli invalidi per servizio o del lavoro, per gli invalidi civili, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado della invalidità nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i vincitori a visita medica di un sanitario di sua fiducia;

7) stato matricolare militare in data recente.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Chi sia impiegato statale di ruolo, anche se in prova può limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovrà esibire su carta bollata, una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza con l'indicazione delle note di qualifica e dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Chi sia indigente ha facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n 492, purchè esibisca un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 13.

Dei documenti che saranno pervenuti alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto, ai fini del presente concorso.

L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 15.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

Art. 16.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova solo se avranno presentato nel termine di cui all'art. 12 i documenti prescritti.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tale caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 17.

I vincitori del concorso sono nominati consiglieri in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

Ai vincitori medesimi spetterà il seguente trattamento economico netto mensile (parametro 218):

Stipendio	L.	116.250
Indennità integrativa speciale	»	27.586
Totale netto mensile	L.	143.836

oltre alla 13ª mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie, previste per legge.

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 18.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento all'atto del passaggio.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e 28 dicembre 1970, n. 1079.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

PROGRAMMA D'ESAME

1) Diritto civile.
2) Diritto amministrativo e diritto costituzionale.
3) Scienza delle finanze ed economia politica.
4) Elementi di procedura civile.
5) Elementi di diritto e procedura penale.
6) Nozioni sulla contabilità ed amministrazione del patrimonio dello Stato.
7) Nozioni intorno alle principali disposizioni legislative e regolamentari sulle materie attinenti ai lavori pubblici ed in particolare alla viabilità stradale ed autostrade;
8) Elementi di diritto pubblico e privato internazionale.
9) Nozioni di statistica teorica ed applicata.

Sono oggetto delle prove scritte le materie di cui ai punti 1) e 2) del programma di esame.

Sono oggetto del colloquio oltre alle materie relative alle prove scritte tutte le altre materie indicate nel programma di esame.

Roma, addì 8 maggio 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1972
Registro n. 7 A.N.A.S., foglio n. 4

Alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade via Monzambano n. 10 00185 ROMA.

I. sottoscritt. (cognome e nome) (a macchina o stampatello) chiede di essere ammess. a partecipare al concorso, per esami, ad otto posti di consigliere in prova nel ruolo ordinario della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

A tale fine sotto la propria personale responsabilità dichiara:

a) di essere nat . a . il . ;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere iscritt nelle liste elettorali del comune di . (oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

d) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (indicare, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate);

e) di essere in possesso del titolo di studio di

.;

f) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente: .;

g) di essere residente a via (indicare i precedenti indirizzi nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno);

h) l'indirizzo cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni è il seguente:

i) di non aver prestato servizio come impegat. presso pubbliche amministrazioni (oppure indicare le amministrazioni pubbliche presso le quali il candidato ha eventualmente prestato servizio e le cause di risoluzione del rapporto di impiego qualora questo fosse cessato).

Dichiara, inoltre, di raggiungere, in caso di nomina, senza riserva alcuna, qualsiasi residenza gli verrà assegnata.

Con osservanza.

li

Firma

Autentica della firma.

(7618)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, ad un posto di segretario in prova nel ruolo del personale di segreteria della stazione sperimentale per l'industria della seta, in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1662, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 130, concernente il riordinamento del personale delle stazioni sperimentali per l'industria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 21 aprile 1965, n. 449, concernente il riconoscimento dei diplomi di qualifica rilasciati dagli istituti professionali di Stato e legalmente riconosciuti, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso, per esami, ad un posto di segretario in prova nel ruolo del personale di segreteria (carriera di concetto), delle stazioni sperimentali per l'industria (stazione sperimentale per la seta, in Milano);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, ad un posto di segretario in prova (parametro 160) nel ruolo del personale di segreteria (carriera di concetto) delle stazioni sperimentali per l'industria (stazione sperimentale per la seta, in Milano).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o di un diploma di qualifica per segretari di azienda o addetti alle segreterie di azienda e per corrispondenti commerciali in lingue estere rilasciati dagli istituti professionali di Stato o da quelli legalmente riconosciuti.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e sempreché esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

5) avere compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico, per la quale si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che sono coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a 39 anni per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere *a*) e *b*). L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati od invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine, con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte e di irreperibilità per cause di servizio di guerra, o attinente alla guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per le vedove ed orfani di guerra e per le vedove ed orfani di caduti per causa di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, per gli aspiranti che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età: per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda ed anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovranno pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale degli affari generali Ispettorato generale del personale Divisione II (concorsi), via Molise, 2, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero (Gabinetto).

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine anzidetto.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero o spedite per posta dopo il termine di cui trattasi.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dai precedenti articoli 3, punto 5), e 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 5 del presente decreto di concorso non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 7.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei mutilati ed invalidi civili, delle vedove ed orfani di guerra, delle vedove ed orfani di caduti per servizio, dei mutilati e invalidi del lavoro e delle altre categorie previste dalla legge n. 851 del 14 ottobre 1966, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli

interessati che abbiano superato la prova orale, dovranno produrre, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione, i prigionieri delle Nazioni Unite e gli appartenenti alle categorie assimilate, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre la dichiarazione integrativa, in carta bollata, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

b) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che hanno riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, in carta bollata, attestazione del prefetto della provincia, in cui hanno la residenza;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati ed invalidi di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero la dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali indicati nell'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

f) i mutilati e gli invalidi per cause di servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

g) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla commissione prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche;

h) i mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre la dichiarazione rilasciata a norma della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

i) gli orfani dei caduti di guerra dovranno presentare un certificato in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità.

Le vedove di guerra dovranno presentare un certificato redatto nell'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato in carta bollata del sindaco del comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità; i figli dei mutilati ed invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'Amministrazione alla quale il genitore apparteneva, in relazione alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

n) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948;

o) i profughi dei territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della provincia ove risiedono, o dal prefetto di Roma, se residenti all'estero;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta bollata, della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa, dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) che la famiglia stessa è composta di almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra;

s) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 500, dell'autorità militare;

t) i candidati dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato di servizio, in carta da bollo da L. 500, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio;

u) i mutilati e gli invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro presenteranno un certificato in carta da bollo, rilasciato dalla sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dello artigianato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) Diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, di cui nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962, purché debitamente autenticata, a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale deve essere depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato.

B) Estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5) e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti — per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi — nelle medesime forme indicate per i documenti elencati nell'articolo 7 del presente decreto.

C) Certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

D) Certificato di godimento dei diritti politici in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo.

F) Certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3.

G) Copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in regola con il bollo, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alla lettera *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, aggiornata a data recente, in carta da bollo, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*) *F*) e *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente art. 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) e *F*) del precedente art. 8, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 10.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 7 e 8 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro, a norma dello art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 12.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed un colloquio sulle materie indicate secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1) ragioneria e computisteria;
2) istituzioni di diritto costituzionale e amministrativo.

Colloquio:

Il colloquio verterà sulle materie che formano oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

a) principi di economia politica e scienza delle finanze;
b) nozioni di diritto civile;
c) nozioni di statistica;
d) legislazione sulle stazioni sperimentali per l'industria.

Art. 13.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni 18 e 19 dicembre 1972 con inizio alle ore 8,30 presso il Ministero industria, commercio e artigianato Direzione generale degli affari generali Ispettorato generale del personale via Molise, 2, piano I, stanza 31 (Parlamentino).

I candidati ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun avviso, per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopra indicati.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata

oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 14.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata, dell'aspirante;

2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto;

7) carta d'identità.

Art. 15.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme stabilite dal cap. I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di sei ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi in ogni caso le minute.

Art. 16.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ognuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Amministrazione.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e, quella dei vincitori, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè agli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 ed all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata, nel Bollettino ufficiale del Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 17.

Il vincitore del concorso sarà assunto con la qualifica di segretario in prova (parametro 160) e con il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La nomina in ruolo avrà luogo dopo compiuto un periodo di sei mesi di prova ed in seguito al giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengono da una carriera corrispondente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o di altre amministrazioni, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sarà considerato decaduto dalla nomina il vincitore che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non assuma servizio nel termine prefisso, presso la stazione sperimentale per la seta, in Milano.

Al vincitore del concorso non compete alcun rimborso oltre quello relativo alle spese di viaggio dalla sua residenza alla sede della stazione sperimentale per la seta, in Milano, ai sensi dell'art. 26 della legge 15 aprile 1961, n. 291.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 gennaio 1972

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1972
Registro n. 7, foglio n. 208

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 500

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali Ispettorato generale del personale - Divisione II (concorsi) - Via Molise, 2 00100 ROMA.

Il sottoscritto nato a (provincia di .) il (1) e residente in chiede di essere ammesso al concorso, per esami, ad un posto di segretario in prova nel ruolo del personale di segreteria (carriera di concetto) della stazione sperimentale per la seta, in Milano.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2);

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso in data ;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari (4);

f) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (oppure di aver prestato il seguente servizio presso pubbliche amministrazioni e che la risoluzione del predetto rapporto di pubblico impiego è stata determinata dalle seguenti cause);

g) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, perchè (5).

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Firma

Visto: per l'autenticazione della firma del sig. (6).

---

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, indicare se: coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente, militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra; decorato al valor militare e promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; vedova od orfano di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato od invalido per servizio militare o civile; vedova od orfano di caduto per cause di servizio; mutilato od invalido civile; appartenente ad una delle categorie di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; assistente universitario; dipendente civile di ruolo o

non di ruolo del Ministero in qualità di in servizio a presso e di essere in possesso del libretto ferroviario personale n. rilasciato il ; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile; licenziato in data dall'ente soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età, previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(7409)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nuova sede delle prove scritte di concorso nel ruolo dell'ispettorato del lavoro, riservato ad ingegneri

Le prove scritte del concorso a sei posti di primo ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria per gli uffici aventi sede nel Veneto, indetto con decreto ministeriale 26 novembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 28 marzo 1972, a causa di sopravvenute nuove esigenze avranno luogo in Venezia S. Marco 2910 San Stefano Calle Falier presso l'E.N.A.L.C., alla stessa ora e negli stessi giorni fissati nell'art. 4 del citato decreto ministeriale, e non più in Campo S. Polo 2171 presso l'ispettorato regionale del lavoro.

(7814)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso a ventiquattro posti di vice segretario contabile

In data 13 maggio 1972, sono stati pubblicati nel supplemento n. 5 al Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso indetto con decreto ministeriale 13 febbraio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 12 maggio 1970, a ventiquattro posti di vice segretario contabile, carriera di concetto.

(7470)

MINISTERO DELLA DIFESA

Diario della prova scritta del concorso, per esami, ad un posto di assistente nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Istituto idrografico della marina.

La prova scritta del concorso, per esami, ad un posto di assistente nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Istituto idrografico della marina, indetto con decreto ministeriale 14 luglio 1971, avrà luogo il giorno 6 giugno 1972, alle ore 9, presso l'Istituto idrografico della marina, Passo dello Osservatorio n. 4, Genova.

(7933)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina del vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « specialista per la registrazione e il mixaggio di colonne sonore » specializzato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 15ª del 14 aprile 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 23 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1970, registro n. 66 Difesa pers. civ., foglio n. 212, con il quale è stato nominato il vincitore del concorso ad operaio dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « specialista per la registrazione e il mixaggio di colonne sonore » specializzato.

(7686)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso a quattro posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « saldatore elettrico ed autogenista » specializzato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 15ª del 14 aprile 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 1° aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1971, registro n. 22 Difesa - pers. civ., foglio n. 203, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso ad operaio dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « saldatore elettrico ed autogenista » specializzato.

(7687)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso a tre posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « tipografo impressore » specializzato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 15ª del 14 aprile 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 30 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 1971, registro n. 42 Difesa pers. civ., foglio n. 315, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso ad operaio dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « tipografo impressore » specializzato.

(7688)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei primari di dietetica, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITÀ

Visto il proprio decreto in data 10 febbraio 1971 che approva la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame nazionale di idoneità a primario di dietetica bandito con decreto ministeriale 9 ottobre 1969 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969;

Viste le documentate istanze dei sanitari in servizio di ruolo per la qualifica e la disciplina anzidetta presso gli enti ospedalieri alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Viste le documentate istanze dei sanitari che hanno conseguito la idoneità, nella qualifica e nella disciplina sopracitata, in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre predisporre appositi elenchi, per la qualifica e la disciplina in questione, dei sanitari di cui sopra;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati sono predisposti, come segue, gli elenchi dei sanitari idonei a termini dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, secondo le indicazioni distintamente riportate a fianco di ciascun nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1. Balzola Franco	Torino - 7 maggio 1929	si						
2. Bertamino Vittorio	Genova - 18 ottobre 1922	si						
3. Billi Gian Carlo	Bentivoglio - 7 agosto 1922	si						
4. Bonomolo Antonio	Trapani 8 gennaio 1931	si						
5. Cappio Massimo	Biella - 29 marzo 1921					si		
6. Cioffi Luigi	Napoli 1° aprile 1928	si						
7. Comenale Pinto Domenico	Castellabate 14 ottobre 1921		si					
8. Del Toma Eugenio	Figline Valdarno - 27 giugno 1930		si					
9. Gatti Ennio	Milano 20 marzo 1928					si		
10. Gerlini Feliciano	Roma 2 marzo 1926	si						
11. Pisano Luigi	Venezia 18 aprile 1932	si						
12. Rinetti Manlio	Alessandria - 1° gennaio 1929	si						
13. Rossini Piero	Attigliano 2 dicembre 1921	si						

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di dietetica, che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1972

Il ministro: VALSECCHI

(7128)

Elenco degli assistenti di dietetica, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 26 aprile 1971 che approva la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame regionale di idoneità ad assistente di dietetica bandito con decreto ministeriale 9 ottobre 1969 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969;

Viste le documentate istanze dei sanitari in servizio di ruolo per la qualifica e la disciplina anzidetta presso gli enti ospedalieri alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Viste le [illegible]tate istanze dei sanitari che hanno conseguito la idoneità, nella qualifica e nella disciplina sopracitata, in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre predisporre appositi elenchi, per la qualifica e la disciplina in questione, dei sanitari di cui sopra;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati sono predisposti, come segue, gli elenchi dei sanitari idonei a termini dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, secondo le indicazioni distintamente riportate a fianco di ciascun nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1. Caldarone Giovanni	Taranto 9 maggio 1933	si						
2. Cavallo Giovanni	Salerno 23 agosto 1944	si						
3. Cecconi Manrico	Città della Pieve 1° aprile 1940	si						
4. Cozzolino Giuseppe	Sala Consilina 12 gennaio 1938	si						
5. Ermini Pasquale	Roma 26 ottobre 1925	si						
6. Palmo Augusta	Torino 7 ottobre 1942	si						

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di assistente di dietetica, che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(7130)

Modifica dell'elenco dei direttori sanitari, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 8 novembre 1971 che predispone l'elenco dei direttori sanitari idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 novembre 1971;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di errori materiali di trascrizione all'aggiornamento dell'elenco medesimo, a seguito di ricezione di documentate istanze pervenute dopo la data di pubblicazione del succitato decreto ministeriale 8 novembre 1971;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi nella premessa illustrati l'elenco dei direttori sanitari idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto 8 novembre 1971 è così modificato:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
92. Curatolo Nicola . . .	Cagnano Varano - 3 dicembre 1928						si	
158. Giunta Luciano	Verona 3 febbraio 1928	si		si				

Art. 2.

Per i motivi nella premessa illustrati all'elenco dei direttori sanitari idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto ministeriale 8 novembre 1971, vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
354. Barghini Giuseppe . .	Castelfranco di Sotto - 4 giugno 1922					si		
355. Brizzi Albertelli Aldo	Parma - 29 novembre 1926							si
356. De Grazia Giuseppe	Catanzaro - 20 novembre 1909		si					
357. Jannì Angiolo .	Ravanusa 6 gennaio 1930			si				
358. Marra Alfonso . .	Volturara Irpina - 9 novembre 1919		si					
359. Palmieri Luciano	Chieti - 4 gennaio 1934			si				
360. Ricci Stellio .	Rimini - 11 luglio 1921			si				
361. Scarpari Silvio .	Sarcedo - 20 maggio 1914					si		
362. Soletta Luigi . .	Codrongianus - 13 febbraio 1909		si					
363. Spaziale Ermenegildo . .	Salandra - 6 maggio 1923		si					
364. Spinelli Francesco	Bari - 20 maggio 1922		si					
365. Stoppani Alberto .	S. Vito - 13 settembre 1924						si	
366. Travaglini Antonio .	Veiano 3 ottobre 1913			si				

Art. 3.

I sanitari di cui agli articoli 1 e 2 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di direttore sanitario che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(7330)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GROSSETO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Grosseto

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1509 in data 18 marzo 1971, con il quale venne indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Grosseto al 30 novembre 1970;

Visto il proprio decreto n. R/144 in data 11 aprile 1972, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei al concorso suddetto;

Visto il proprio decreto n. R/145 in data 11 aprile 1972 con il quale sono stati dichiarati i vincitori al concorso sopraindicato;

Considerato che il vincitore della condotta medica di Giuncarico del comune di Gavorrano ha rinunciato alla condotta ad esso assegnata;

Considerato, pertanto che deve provvedersi all'assegnazione della sopraindicata condotta;

Viste le domande dei concorrenti con le indicazioni delle sedi richieste in ordine di preferenza;

Considerato che il dott. Loriano Salvucci che segue in graduatoria il vincitore rinunciatario della condotta medica di Giuncarico del comune di Gavorrano ha dichiarato di accettare la condotta in parola;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

Il dott. Loriano Salvucci è dichiarato vincitore della condotta medica di Giuncarico del comune di Gavorrano.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Grosseto, addì 16 maggio 1972

Il medico provinciale: FINIZIO

(7492)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TRENTO

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Trento

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3111/1.15.4 di data 7 ottobre 1971, con il quale venne indetto il pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura del posto di ufficiale sanitario del comune di Trento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 ottobre 1971, n. 269 (foglio delle inserzioni);

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso predetto;

Viste le designazioni del Ministro della sanità Tel. numero 300.8.1.83.C/1436 di data 30 marzo 1970; del commissario del Governo nella regione Trentino-Alto Adige, nota n. 263 Gab. di data 8 marzo 1972; del presidente dell'ordine dei medici di Trento n. 18066 di data 25 marzo 1972; della giunta comunale di Trento n. 2656 S.G. di data 6 aprile 1972;

Visti gli articoli 8 e 9 del Regolamento sui concorsi a posti di sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario in premessa specificato è così composta:

Presidente:

Carrubba dott. Salvatore, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Spalatin dott. Giuseppe, ispettore generale medico del Ministero della sanità;

Giovanardi prof. Augusto, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Milano;

Dal Palù prof. Cesare, direttore dell'istituto di patologia medica dell'Università di Padova;

Depretis dott. Giustiniano, vice prefetto vicario f.f. in attività di servizio presso il commissariato del Governo di Trento;

Negri prof. Ugo, ufficiale sanitario del comune di Padova.

Segretario:

Muscarello dott. Annibale, consigliere amministrativo del Ministero della sanità.

La commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede presso l'istituto di igiene dell'Università di Milano, via F. Sforza, n. 35, con inizio delle operazioni preliminari il giorno 24 giugno 1972, alle ore 10.

Il presente decreto sarà inoltre pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione Trentino-Alto Adige ed affisso per otto giorni consecutivi all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Trento.

Trento, addì 19 maggio 1972

Il medico provinciale f.f.: RICCAMBONI

(7493)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CHIETI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Chieti

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 42190 in data 2 novembre 1971, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Chieti al 30 novembre 1969;

Visto il decreto di pari numero e data con il quale è stata disposta l'assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso stesso;

Considerato che i vincitori delle condotte mediche dei comuni di Cupello e di Perano hanno rinunciato;

Ritenuto di dover provvedere alla assegnazione delle condotte predette ad altri sanitari idonei che seguono in graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il Regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

A parziale modifica del proprio decreto n. 42190 in data 2 novembre 1971, al dott. Manes Giovanni è assegnata la condotta medica del comune di Cupello ed al dott. Di Carlo Amelio la condotta di Perano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Chieti e affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Chieti, della prefettura di Chieti e dei comuni di Cupello e di Perano.

Chieti, addì 31 marzo 1972

Il medico provinciale: VERÌ

(7491)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.